

(N. 1225-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE ROMANO DOMENICO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1956

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme di legge, emanate a seguito del terremoto del 1908, riportate negli articoli 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, consentivano la corresponsione di un contributo del 50 per cento a carico dello Stato per la ricostruzione delle chiese distrutte o danneggiate.

Successivamente la legge del 20 febbraio 1927, n. 328/624, dettava speciali provvidenze per le chiese parrocchiali in Messina, di cui alla tabella 1, Allegato E, che fossero riconosciute indispensabili ai bisogni del culto e che

avessero conseguito dal Ministero dei lavori pubblici il sussidio previsto dai menzionati articoli 101 e 104. Per tale ipotesi veniva autorizzato l'Archimandrita di Messina ad acquistare (per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione delle medesime chiese) le somme derivanti da contributi per la ricostruzione delle case private e che, in base ad apposita disposizione di legge, venivano considerati come diritti reali, ossia si potevano commerciare all'infuori del cespite su cui afferivano. Talchè l'alienazione a terzi del contributo lasciava

all'originario avente diritto la sola proprietà dell'immobile distrutto o danneggiato.

A seguito di tale disposizione i vescovi e i parroci della zona di Messina si avvantaggiavano della possibilità d'integrare il fabbisogno ricostruttivo, accrescendo il contributo specifico del 50 per cento con quelle altre somme provenienti dagli acquisti anzidetti.

Più tardi la norma della legge 20 febbraio 1927, n. 328-624 fu estesa alla Calabria; talchè i vescovi della Archidiocesi di Reggio ebbero anch'essi modo di destinare alla ricostruzione delle chiese siffatte maggiori somme provenienti pur sempre da contributi dello Stato.

In sostanza si era venuta a determinare una particolare situazione per gli indicati edifici di culto, il cui restauro finiva per essere compiuto a carico dello Stato. Se ne preoccupò il Ministero dei lavori pubblici e, dopo accurato esame, era venuto nella determinazione di provvedere in proprio al preordinamento e all'esecuzione delle opere a mezzo del Genio civile, pur sempre su progetti di gradimento dei parroci e dei Vescovi. Senonchè il Vaticano, all'uopo interpellato, venne in contrario avviso, opinando che doveva essere lasciato ai Vescovi il compito di valutare la gradualità delle esigenze del culto nella propria circoscrizione, nonchè la qualificazione più idonea delle opere e i termini vari dell'esecuzione. Profilo, pertanto, una questione morale che indusse il Ministero a non insistere sulla sua determinazione.

Così i vescovi s'ingolfarono nelle ricostruzioni delle chiese, e naturalmente dovettero mettersi nelle mani di tecnici privati. Non solo, ma più che appaltare i lavori, come faceva l'Arcivescovo di Messina, si posero a costruire in economia. Talchè, non esperti nella funzione di costruttori, in un certo momento si videro sopraffatti dalle vicende e dai debiti fino al punto di essere trascinati addirittura avanti all'Autorità giudiziaria, per insolvenza, dai costruttori loro commissionari.

Le supreme gerarchie ecclesiastiche se ne preoccuparono e vive ed insistenti premure andarono rivolgendo al Ministero dei lavori pubblici perchè intervenisse con adeguati provvedimenti a sollevare i vescovi dalla incresciosa situazione in cui si erano venuti a trovare. Lunghe e laboriose trattative furono svolte in

proposito fino a quando si convenne che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe accertato e pagato i debiti alla condizione che non gli si dovessero più chiedere ulteriori contributi per successive costruzioni. Questi debiti furono accertati in 10 milioni e in conseguenza venne emanata la legge 1° agosto 1941, n. 940, portante questa specifica disposizione: Art. 1. - Al Ministero dei lavori pubblici è data facoltà di pagare direttamente entro il limite di L. 10.000.000 le quote di spesa incontrate dalla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria, e delle Mense vescovili delle Diocesi di Bova Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Maertina per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici di culto ed ecclesiastici nei Comuni colpiti dal terremoto del 1908, quando per il finanziamento degli stessi non siano stati sufficienti i sussidi di cui agli articoli 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, integrati con i contributi terremoti, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927-V, n. 328, convertito nella legge 12 gennaio 1928-VI, n. 343.

La suindicata spesa di L. 10.000.000 graverà sui fondi iscritti e da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti dal terremoto del 1908. Art. 3. - Effettuato il pagamento delle somme di cui agli articoli precedenti, nessun altro sussidio statale sarà più concesso alle suddette Mense per lavori di riparazione e ricostruzione e nuova costruzione di edifici di culto od ecclesiastici e per i relativi arredi, salvo la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, di cui all'articolo 101 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e nei limiti degli impegni di bilancio già assunti all'entrata in vigore della presente legge.

L'anzidetta esposizione giova ora per l'indirizzo delle nostre considerazioni. Innanzitutto conviene esaminare con accuratezza che cosa abbia inteso dire il legislatore con l'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940. Ha voluto forse escludere e il sussidio di cui alla legge ordinaria (articolo 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399) e gli acquisti dei contributi afferenti alle ricostruzioni private? A vero dire è da ritenere che la disposizione debba riferirsi soltanto all'acquisto dei contributi privati, e siccome questi ormai non posso-

no più sussistere in quanto sono scaduti i termini per chiederne l'utilizzazione, l'articolo 3 sotto questo profilo ha perduto praticamente ogni importanza. È da considerare inoltre che siamo ormai a 48 anni dal terremoto, e pure questa partita è sempre aperta, essendovi ancora numerosi paesi privi di edifici di culto ed in cui si officia in fabbricati pericolanti con minaccia della pubblica incolumità. C'è da considerare ancora che il Ministero dei lavori pubblici nella passata legislatura aveva predisposto un disegno di legge per la ricostruzione delle chiese terremotate, ma non risulta presentato al Parlamento.

Pertanto, in qualche modo bisogna pur provvedere. O il Governo presenta un disegno di legge per assumersi la spesa per queste ricostruzioni, oppure è necessario dare i sussidi.

Ed a questo riguardo è da rilevare che per la concessione dei medesimi esiste apposito

stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (capitolo 145 esercizio corrente; capitolo 147 stato di previsione dell'esercizio 1956-57), di modo che non occorre alcuna copertura, trattandosi di spesa ricorrente portata dal bilancio.

La Commissione reputa anche opportuno sottolineare che l'esplicita abrogazione dell'articolo 3 soprariportato, facendo considerare la possibilità della concessione dei sussidi previsti dagli articoli 101 e 104 del ricordato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, costituirebbe un passo decisivo alla soluzione del vecchio problema della ricostruzione delle chiese colpite dal terremoto del 1908.

Per le considerazioni sopra esposte il sottoscritto si onora di raccomandare all'approvazione del Senato il disegno di legge.

ROMANO Domenico, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È abrogato l'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940.